

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE.

Ordinanza n. 11 del 27 marzo 2021

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172 recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021";

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio



2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 »";

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 13 marzo 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Marche e nella Provincia autonoma di Trento", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 13 marzo 2021, con la quale alla Regione Marche si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al capo V del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 16 febbraio 2021;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 20 febbraio 2021;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 22 febbraio 2021;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 26 febbraio 2021;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 7 del 2 marzo 2021;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 8 del 5 marzo 2021;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 10 dell'8 marzo 2021;

Visto il verbale della seduta n. 1, tenutasi il 19 marzo 2021, del Comitato Tecnico Scientifico (CTS), insediatosi a seguito dell'ordinanza n. 751 del 17 marzo 2021 emanata dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile, nel quale si rileva "un ulteriore incremento dell'incidenza cumulativa a 7 giorni a livello nazionale, che ha raggiunto il valore di 250 casi/100.000 abitanti rispetto ai 225,64 casi/100.000 abitanti nella settimana precedente", nonché "un peggioramento nel numero di Regioni/Provincie Autonome che hanno un tasso di occupazione in terapia intensiva e/o aree mediche sopra la soglia critica";

Vista la relazione istruttoria a firma del Dirigente del Servizio Sanità ID: 22455906|26/03/2021|SAN agli atti della Segreteria Generale, nella quale si evidenzia che le ultime analisi epidemiologiche elaborate dal Servizio Sanità e dall'Osservatorio Epidemiologico Regionale registrano una situazione nella Regione Marche con i seguenti indicatori di rischio:



- tasso di positivi su 100.000 abitanti in leggera riduzione nell'ultima settimana analizzata ma che risulta comunque pari a 274,55 quindi superiore al valore di 250 su 100.000 abitanti;
- incremento rilevante del tasso di occupazione regionale dei posti letto occupati in area intensiva (60,8% alla data del 26 Marzo) e area medica (59,3% alla data del 26 Marzo);
- Rt regionale equivalente a 1,15 (indicatore settimanale) analisi 15-21 Marzo;
- prevalenza della *variante inglese* nei campioni a random regionali superiore al ceppo originario;

Preso atto che la relazione sopra richiamata conclude "Considerate le imminenti festività che possono portare a maggiori assembramenti e in considerazione degli indicatori sopra evidenziati, che testimoniano una situazione di persistente e rilevante circolazione virale con una forte pressione in ambito ospedaliero, si rileva l'opportunità di ulteriori iniziative di tutela per i cittadini affetti da Covid e non Covid rispetto a quelle già poste in essere";

Considerato che il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito in legge del 12 marzo 2021 n. 29, prevede che "Fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione";

Visto che il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30 prevede "Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, i Presidenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa dai provvedimenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive tra quelle previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020: a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; b) nelle aree in cui la circolazione di varianti di SARS-CoV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattia grave.";

Dato atto che restano ferme le misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti con riferimento alla zona rossa;

Considerata la persistenza a livello nazionale e regionale di una diffusa trasmissione del virus, come risulta dall'esame dei dati epidemiologici, che rende necessario assumere ulteriori misure più restrittive di prevenzione e controllo;



Ritenuto necessario, in forza del principio di precauzione e alla luce della rivalutazione della situazione alla stregua della nuova disciplina e dell'evolversi dei rilievi epidemiologici, proseguire nell'adozione di misure stringenti di limitazione agli spostamenti, disponendo che l'ingresso nel territorio della regione Marche da parte di persone non aventi residenza o domicilio nel medesimo territorio, con la finalità di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) è consentito solo in presenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute;

Sentito il Ministro della Salute;

Sentiti i Prefetti della Regione Marche;

ORDINA

Art. 1

- 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, a decorrere dalle ore 00:00 del 29 marzo 2021 e fino alle ore 24:00 del 5 aprile 2021, ferme restando le misure statali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, l'ingresso nel territorio della regione Marche da parte di persone non aventi residenza o domicilio nel medesimo territorio con la finalità di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) è consentito solo in presenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
- 2. Occorre sempre far uso dell'autocertificazione riguardo alle cause giustificative dello spostamento.

Art. 2

1. La violazione delle disposizioni della presente ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4 del d.l. 19/2020. All'irrogazione delle sanzioni si provvede ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 33/1998, ove non già previsto dalla normativa statale.



2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al
Ministro della Salute, ai Prefetti della Regione Marche, ai Presidenti delle Province e
ai Sindaci dei Comuni della Regione Marche e alle categorie economiche e sociali delle
Marche.

3. La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito web della Regione.

Ancona, 27 marzo 2021

Il Presidente Francesco Acquaroli